

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E IL COMUNE DI PRATO
PER ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE
TECNICA PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI
RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO REGIONALE PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DI CUI ALLA L.R. N. 47/1991**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

il Comune di Prato, con sede legale in Prato, Piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO) – Italia, P.IVA 00337360978, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, Dott.ssa Valentina Sardi, nata a Prato (PO) il 05/02/1966, in proprio e quale Ente delegato nella convenzione per la gestione associata dalle funzioni di concessione dei contributi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.R. n. 47/1991, in corso di stipula fra i Comuni di Prato, di Carmignano, di Poggio a Caiano e di Montemurlo;

viste

- la Legge Regionale del 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche” e ss.mm. ed, in particolare, l'articolo 5-quater relativo all'approvazione del regolamento regionale relativo alle domande per i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 gennaio 2005, n. 11/R Regolamento di attuazione dell'articolo 5 quater della legge regionale 9

settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche)
ss.mm.ii.;

premesse

che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sopra richiamato è prevista l'istituzione di una Commissione Tecnica volta a valutare la congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate nel medesimo articolo, con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo;

che il Comune di Prato con nota del 28/11/2023 ha fatto richiesta all'Azienda di personale dirigente medico per attività di consulenze in tema di concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 comma 1 lettera d) e dall'art. 117 comma 7 e comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta del Comune di Prato con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto di lavoro esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, fermo restando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto finalizzati ad assicurare la piena funzionalità dei servizi;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai

successivi articoli, a garantire al Comune di Prato l'effettuazione di consulenze in merito alle richieste di erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mediante la partecipazione di dirigenti medici dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro alle sedute della Commissione Tecnica appositamente costituita per la valutazione dei requisiti di disabilità motoria nei soggetti che abbiano presentato domanda per l'erogazione dei contributi di cui sopra.

Art. 2 - Sede

1. L'attività di partecipazione alla Commissione tecnica ed il conseguente esame della documentazione medica viene svolta presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato in via Roma n. 101 – Prato.

Art. 3 - Modalità di erogazione prestazioni

1. L'attività di partecipazione alla Commissione tecnica sarà effettuata dall'Azienda mediante personale dirigente medico, dipendente con rapporto di lavoro esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente, in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e il Comune di Prato.
2. L'Azienda individua la Dr.ssa Daniela Lepore, Direttore della SOC Medicina Legale del Welfare, referente dell'attività di cui alla presente convenzione, coadiuvata dal referente aziendale di zona Dr.ssa Elisabetta Martinuzzi, Direttore della SOS Medicina Legale Empoli, Prato e Pistoia.
3. L'attività oggetto della presente convenzione, da rendere preferibilmente durante le ore pomeridiane al fine di non interferire con le prioritarie attività d'istituto, prevede la partecipazione del dirigente medico ad un numero medio annuo di **2 sedute** della Commissione Tecnica e per un impegno orario stimato di circa **3/4 ore** a seduta.
4. La convocazione del dirigente medico alla Commissione Tecnica dovrà

essere fatta pervenire, da parte del Comune di Prato alla Segreteria di zona del referente dell'attività di cui alla presente convenzione, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, al fine di assicurare la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

5. L'impegno orario settimanale complessivo dei dirigenti medici dell'Azienda – tra attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto - non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo professionista, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
6. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.
7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, che ha carattere prioritario, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 - Tariffe

1. Il Comune di Prato si impegna a corrispondere all'Azienda, per l'attività oggetto della presente convenzione, una tariffa oraria omnicomprensiva pari a **euro 107,00 oltre IVA**, per l'attività svolta dal suddetto personale dirigente medico.
2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte del Comune di Prato dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.
3. L'attività svolta da parte del personale dirigente medico dell'Azienda presso

la Commissione Tecnica viene opportunamente rendicontata, convalidata dal referente aziendale di zona (Dr.ssa Elisabetta Martinuzzi) di cui alla presente convenzione nonché da parte del Comune di Prato, in modo che vengano attestate le ore e i giorni impegnati per l'attività oggetto della presente convenzione e trasmessa alla SOS Libera Professione dell'Azienda.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da parte del Comune di Prato, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione secondo le modalità indicate in fattura.
5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività vengono corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte del Comune di Prato.
6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le attività, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso il Comune di Prato.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico del Comune di Prato beneficiario delle attività. L'Azienda e il Comune di Prato sono sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.
3. Il Comune di Prato, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nell'ambito delle attività derivanti dalla presente convenzione, le parti: Azienda USL Toscana Centro e il Comune di Prato, si qualificano autonomi Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, sia fra di loro sia nei confronti dei soggetti, cui sono riferiti i dati personali trattati. Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, ciascuna per la propria finalità connessa all'esecuzione della Convenzione.
2. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dai singoli titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate, per quanto di competenza dell'Azienda USL Toscana Centro, sul sito istituzionale <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda>.
6. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva comunicazione all'altra a mezzo Pec. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esauritivo riscontro all'interessato.
7. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:
 - a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
 - b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
 - c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla

effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) è considerato un inadempimento rilevante e dà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale e può essere rinnovata previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti per un ulteriore anno alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC.
2. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
3. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire con raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Art. 9 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 8 pagine e viene redatta in duplice copia, una per il Comune di Prato ed una da conservare agli atti dell'Azienda USL Toscana Centro che provvede ad iscrivere la nel proprio registro interno. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico del Comune di Prato beneficiaria delle prestazioni.
2. Essa verrà registrata in caso d'uso a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto approvato e sottoscritto.

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

Comune di Prato
Il Dirigente del Servizio Sociale e
Immigrazione

Dott.ssa Valentina Sardi
